

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1797

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SALVINI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996

Presentato il 18 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Gli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione

d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c).

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle

condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, in quanto i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

È stato fatto specifico riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 1995, con il quale è stata stabilita la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, e si è tenuto conto dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia.

È infatti interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

A differenza della maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea.

Esse riguardano, quindi, realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta caratterizzata da un elevato grado di omogeneità.

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale.

L'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto « spazio giudiziario europeo » implica una riduzione degli ostacoli solitamente posti all'extradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi Paesi.

L'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano la ratifica e l'esecuzione della Convenzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 regola l'entrata in vigore.

L'articolo 1 della Convenzione detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui si intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.

L'articolo 2 definisce i fatti che danno luogo all'extradizione e specifica che l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere e prevede che l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di reati specificati dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 dello stesso articolo 3.

L'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto

che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

L'articolo 5 stabilisce che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

L'articolo 6 disciplina l'extradizione in materia di reati fiscali, richiamando, oltre alla stessa Convenzione, anche la convenzione europea di estradizione e il trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962 (trattato Benelux). È previsto che l'extradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.

L'articolo 7 disciplina l'extradizione dei nazionali e stabilisce la validità di cinque anni per le riserve espresse da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.

L'articolo 8 afferma che per i reati prescritti l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.

L'articolo 9 prevede che l'extradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

L'articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto nei casi stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1.

L'articolo 11 stabilisce una presunzione di consenso dello Stato membro richiesto, salva indicazione contraria nel concedere l'extradizione in un caso particolare, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 10 quando lo Stato membro dichiara, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato.

L'articolo 12 dispone che non si applicano alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato Benelux.

L'articolo 13 stabilisce che ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione e i necessari documenti giustificativi, oltre alla corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione. È consentito trasmettere via fax la domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1. È altresì previsto che gli Stati membri si consultino reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.

L'articolo 14 tratta delle informazioni complementari di cui all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux; l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'extradizione.

L'articolo 16 disciplina le ipotesi di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'arti-

colo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

L'articolo 18 regola l'entrata in vigore richiamando le rispettive norme costituzionali degli Stati membri.

L'articolo 19 dispone che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea e l'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.

L'Allegato alla Convenzione reca la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo; la dichiarazione della Danimarca, della

Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della Convenzione; la dichiarazione relativa al concetto di « nazionali »; la dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 della Convenzione; la dichiarazione del Portogallo riguardo all'extradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva generale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge riguarda la ratifica della Convenzione europea di estradizione, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, quale strumento della estradizione diretto a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa, potenziando gli strumenti di cooperazione internazionale nel contrasto dei fenomeni penalmente rilevanti e attivando ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale.

La Convenzione *de qua* nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'extradizione una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di considerare necessario integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione aperta a Parigi, il 13 dicembre 1957, alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud.

Si rappresenta che la Convenzione in esame prende in considerazione realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta caratterizzata da un elevato grado di omogeneità: la Convenzione ha come scopo, altresì, l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'extradizione finora perduranti in assenza di uno specifico strumento tendente ad allineare le legislazioni nazionali degli Stati membri. Ciò si rivela essenziale anche per facilitare l'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo fatta il 27 gennaio 1977.

In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione della disciplina in ambito penale sia sotto il profilo sostanziale che processuale che garantiscano lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci e di snellimento delle relative attività.

Il presente disegno di legge si compone di **quattro articoli** nei quali si autorizza alla ratifica della Convenzione in esame (**articolo 1**), è inserito l'ordine di esecuzione (**articolo 2**), le disposizioni finanziarie (**articolo 3**) e viene disposta l'entrata in vigore delle disposizioni ratificate (**articolo 4**).

Si osserva in via generale che il contenuto della Convenzione de qua contiene regolamentazioni che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.

Ad ogni modo, vengono qui di seguito esaminate le disposizioni del citato strumento internazionale, soffermando l'attenzione sulle norme in esso contenute suscettibili di determinare conseguenze di rilievo finanziario.

ARTICOLO 5***(Reati politici)***

L'articolo, al *comma 1*, disciplina lo specifico caso dei reati politici stabilendo che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione *de qua*, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici.

Si segnala la disposizione contenuta nel comma 3 secondo la quale non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione di Parigi 1957, e quelle contenute nell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo citata in premessa.

Nel segnalare il carattere ordinamentale del contenuto dell'articolo in esame si rimanda, ai fini prudenziali, alle quantificazioni di spesa effettuate relativamente al successivo articolo 8.

ARTICOLO 6***(Reati finanziari)***

Con la presente disposizione si disciplina l'extradizione in materia di reati fiscali, richiamando oltre alla Convenzione in questione, anche l'applicazione delle condizioni indicate nella già nominata Convenzione europea di estradizione di Parigi e il trattato Benelux. Si evidenzia con il comma 2 si prevede che l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.

Nel segnalare il carattere ordinamentale del contenuto dell'articolo in esame si rimanda, ai fini prudenziali, alle quantificazioni di spesa effettuate relativamente al successivo articolo 8.

ARTICOLO 7***(Estradizione dei nazionali)***

Questo articolo contiene una delle principali novità introdotta dalla Convenzione in esame.

La norma è diretta a garantire una maggiore accelerazione alle procedure di estradizione stabilendo che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 6 della citata Convenzione del 1957.

Qualsiasi riserva alla succitata disposizione, prevista dal comma 2 dell'articolo in esame, ha validità di cinque anni a decorrere dall'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro interessato ed è suscettibile di rinnovo.

Per la valutazione dell'onere relativo al trasferimento dell'estraddando, cittadino dello Stato membro richiesto verso l'Italia (in qualità di Stato richiedente), si rimanda alle quantificazioni di spesa effettuate relativamente al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8

(Prescrizione)

La disposizione, al comma 1 afferma che per i reati prescritti l'estraddizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

Al comma 2, prevede che lo Stato membro ha la facoltà di non applicare la disposizione di cui al comma precedente quando la domanda di estraddizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Pertanto, in virtù della deroga al regime della prescrizione stabilita dal comma 1 del presente articolo si reputa opportuno ritenere che potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'estraddizione in Italia, in accordo con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti, 5 detenuti da Paesi che gravitano nell'area geografica della Francia.

La stima dei costi di missione è stata calcolata, in via prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento della persona detenuta in Francia, paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i condannati, nonché sempre spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori.

Pertanto, alla luce di quanto detto sopra, considerato che il passaggio aereo di sola andata Francia (capitale Parigi) verso l'Italia è pari mediamente a € 100 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per l'estraddizione di 5 persone condannate

€ 100 (passaggio aereo sola andata) x 5 (n. condannati annuo) = € 500

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 78,79 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un

importo di € 78,79 (118,18 – 39,39). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte continentali, come nel caso della Francia viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $78,79 - 51,65 = € 27,14$;
- su tale quota di € 27,14 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 42,88 su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 14,02;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 78,79 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 14,02, determinando un importo complessivo di € 92,81, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € **92,81**.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a € 150 (prezzo viaggio di andata e di ritorno in economy class). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 157,50. Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione **di 2 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito) per 5 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Parigi a/r: € **157,50**;
- Spese di viaggio € 157,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 5 missioni annue = € **1.575**;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 92,81 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione x 5 missioni = € **1.856** in cifra tonda;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 5 missioni x 1 notte = € **1.300**;

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 1.575 + 1.856 + 1.300 = € **4.731** in cifra tonda (oneri valutati).

*Si segnala l'opportunità di considerare, inoltre, che il trasporto di eventuali cose sequestrate alla persona detenuta potrà effettuarsi tramite servizio ferroviario e che, pertanto, le stesse verranno collocate in un vagone ad hoc adibito, il cui costo forfettario può essere valutato in euro **10.000** (onere valutato).*

Spese di traduzione di atti e documenti

Le eventuali spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € **4.000** (oneri autorizzati), calcolato per un numero di 40 traduzioni al costo unitario di 100 euro.

ARTICOLO 12

(Riestradizione verso un altro Stato membro)

Con l'articolo in esame si prevede che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione.

Si stabilisce, altresì, che all'atto della notifica indicata dall'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, uno Stato membro può dichiarare che continuano ad essere applicati nei suoi confronti, l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea salvo il consenso della persona interessata alla riestradizione verso un altro Stato membro.

ARTICOLO 13

(Autorità centrale e trasmissione dei documenti via telefax)

L'articolo in esame stabilisce le procedure di individuazione da parte di ciascun Stato membro di un'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione e dei necessari documenti giustificativi e di ogni altra corrispondenza ufficiale riguardante la domanda in questione. Si rappresenta che stante le innovazioni tecnologiche, la modalità di trasmissione telematica rappresenta una delle forme di comunicazione possibili fra gli Stati. La stessa, infatti, risulta non vincolante per le parti, che potrebbero comunque chiedere di fornire l'originale degli atti trasmessi, la quale potrà avvenire per le vie diplomatiche o consolari. Anche per le domande formali di estradizione è possibile la trasmissione per via elettronica, qualora gli Stati membri riescano ad

accordarsi sui cosiddetti “requisiti di sicurezza”, potendo in questo caso far riferimento alle iniziative dell’Interpol, con le quali tale organizzazione internazionale tenta di aiutare gli Stati al fine di fornire strumenti e servizi per la trasmissione telematica sicura e autenticabile degli atti di estradizione.

Ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l’utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale ‘rete unitaria della pubblica amministrazione’ nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi” iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l’anno 2019, di euro 258.756.118 per l’anno 2020 e di euro 114.928.954 per l’anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all’informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di e-government per la videoconferenza, previsto all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell’art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l’anno 2019, ad euro 3.715.560 per l’anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l’anno 2021.

ARTICOLO 15

(Autenticazione)

La disposizione in esame prevede l’esenzione dall’autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell’extradizione.

Si evidenzia che già la normativa vigente in materia non prevede che vi sia l’autenticazione dei documenti o copie di questi trasmessi ai fini dell’extradizione, pertanto, non vi sono adempimenti al riguardo che comportano costi sotto il profilo tributario e fiscale. *La conferma della regola generale, quindi, non è suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 16

(Transito)

L’articolo disciplina l’ipotesi in cui l’individuo estradato verso lo Stato richiedente, secondo le modalità previste nelle disposizioni della presente Convenzione, viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente.

Si precisa che dal transito della persona estradanda non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato poiché la custodia del soggetto estradato sarà gestita presso le strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo.

Complessivamente dall'attuazione della presente Convenzione si determinano oneri annui quantificati in € **19.231**.

RIEPILOGO PROTOCOLLI DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal presente disegno di legge di ratifica della Convenzione in materia di estradizione fatta a Dublino il 27 settembre 1996, ammonta a € **19.231** annui a decorrere dal 2019, di cui € 15.231 aventi natura di oneri valutati e € 4.000,00 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 500
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 1.575
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.856
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 1.300
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000

TOTALE	€ 19.231

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo è volto a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione.

Sotto il profilo politico, la ratifica e l'esecuzione della Convenzione è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Consiglio dell'Unione europea, sulla base del Trattato sull'Unione europea, che (nel testo vigente alla data di stipulazione della Convenzione) prevede, al titolo VI, la cooperazione nelle questioni comuni e, tra queste, quella dell'extradizione, ha stabilito la convenzione relativa all'extradizione e ha raccomandato l'adozione di tale convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

In tale contesto si è tenuto conto delle norme dell'atto del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 1995, con il quale è stata stabilita la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione, e dell'interesse a concludere una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia.

È infatti interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

A differenza della maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea.

Esse riguardano, quindi, realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta caratterizzata da un elevato grado di omogeneità.

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale.

L'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto « spazio giudiziario europeo » implica una riduzione degli ostacoli solitamente posti all'extradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi Paesi.

L'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale l'Italia ha già da tempo aderito.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono disegni di legge all'esame del Parlamento nella XVIII legislatura su materia analoga a quella oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono, per quello che risulta, procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La Convenzione risulta ratificata da altri Paesi membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi del disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito dell'istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica della "Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18.03.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO **21 MAR. 2019**

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE

23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/11

ATTO DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1996

che stabilisce la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

(96/C 313/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo K. 3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri considerano il miglioramento dell'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI di detto trattato,

DECIDE che è stabilita la convenzione, compreso l'allegato, il cui testo figura qui di seguito, firmata in data

odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LOWRY

N. C 313/12

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 10. 96

CONVENZIONE

stabilita sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'estradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici, gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla convenzione per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire un processo equo;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio ha stabilito, con il suo atto del 10 marzo 1995, la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

TENENDO CONTO dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia;

CONSIDERANDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

- della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, in appresso denominata «convenzione europea di estradizione»,
- della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, in appresso denominata «convenzione europea per la repressione del terrorismo»,
- della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere

comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché

- del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in appresso denominato «trattato Benelux», nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione.

23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/13

Articolo 2**Fatti che danno luogo all'extradizione**

1. Danno luogo all'extradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi.

2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

3. L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie.

Articolo 3**Cospirazione e associazione per delinquere**

1. Quando, secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di:

- a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o
 - b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone.
2. Allo scopo di determinare se la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della

quale viene chiesta l'extradizione nonché nell'esposizione dei fatti prevista all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux.

3. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate.

4. Gli Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all'esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione.

Articolo 4**Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario**

L'extradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

Articolo 5**Reati politici**

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici.

2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione:

N. C 313/14

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 10. 96

- a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e
- b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.
3. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.
4. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'extradizione tra Stati membri.

Articolo 6

Reati fiscali

1. In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, danno parimenti luogo all'extradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura.
2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.
3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che concederà l'extradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.

Articolo 7

Estradizione dei nazionali

1. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione.
2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che non concederà l'extradizione dei propri cittadini o che l'autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate.
3. Qualsiasi riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro

interessato. Tuttavia essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata.

Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira.

In assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica. Alla scadenza di tale periodo, l'assenza di notifica comporta la decadenza della riserva.

Articolo 8

Prescrizione

1. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.
2. Lo Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Articolo 9

Amnistia

L'extradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

Articolo 10

Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione

1. Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto:
- a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale;

23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/15

- b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;
- c) essere soggetta all'esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale;
- d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna.

2. La rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l'ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

4. Quando lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l'estradizione in un caso particolare.

Qualora lo Stato membro dichiarati, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

Riestradizione verso un altro Stato membro

1. L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾, o salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.

Articolo 13

Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l'autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione.

3. La domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento coretto.

4. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo.

(¹) GU n. C 78 del 30. 3. 1995, pag. 1.

N. C 313/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 10. 96

5. Per garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l'impaginazione. Qualora lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo.

Articolo 14

Informazioni complementari

Ciascuno Stato membro può, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l'estradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux.

All'atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari.

Articolo 15

Autenticazione

I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autentiche dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13.

Articolo 16

Transito

In caso di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l'esecuzione del transito stesso.

A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni:

- identità della persona estradata,
- esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva,
- natura e qualificazione giuridica del reato,
- descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo.

b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo.

c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a).

d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l'articolo 21, paragrafo 1 del trattato Benelux.

Articolo 17

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'esplicitamento delle proce-

23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/17

dure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

Articolo 19

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato membro aderente a cura del Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per gli Stati membri che vi aderiranno, la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 20

Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale ne trasmette una copia conforme a ciascuno Stato membro.


N. C 313/18

IT


Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 10. 96


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας




23. 10. 96

IT


Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/19

Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française



Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland



Per il Governo della Repubblica italiana



Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




N. C 313/20

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23. 10. 96


Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/21

På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



ALLEGATO

Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo

Gli Stati membri dichiarano che la presente convenzione lascia impregiudicati il diritto d'asilo riconosciuto dalle rispettive costituzioni nonché l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dalla convenzione relativa allo status degli apolidi, del 28 settembre 1954 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, del 31 gennaio 1967.

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano — come avevano dichiarato durante i negoziati per la loro adesione agli accordi di Schengen — che non invocheranno, nei confronti degli altri Stati membri che garantiscono un trattamento uguale, le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione come motivo di rifiuto dell'estradizione di residenti di Stati che non sono Stati nordici.

Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»

Il Consiglio prende atto del fatto che gli Stati membri si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate nei confronti dei cittadini di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 di detta convenzione.

L'impegno degli Stati membri menzionato al primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della presente convenzione.

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5

La Grecia interpreta l'articolo 5 nell'ottica del paragrafo 3 dell'articolo in questione. Questa interpretazione assicura il rispetto delle condizioni della costituzione greca la quale:

- prevede esplicitamente il divieto di estradare uno straniero contro il quale è in atto un procedimento penale a motivo della sua attività a favore della libertà e
- distingue i reati politici da quelli cosiddetti misti, per i quali non è previsto lo stesso regime di quello applicabile ai reati politici.

23. 10. 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 313/23

Dichiarazione del Portogallo riguardo all'extradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo

Avendo formulato una riserva alla convenzione europea di estradizione del 1957, in base alla quale il Portogallo non concederà l'extradizione di persone richieste per un reato cui corrisponda una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo, esso dichiara che, qualora sia chiesta l'extradizione per un reato a cui corrisponde una siffatta pena o misura di sicurezza, accorderà, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della sua Costituzione quali sono state interpretate dalla sua Corte costituzionale, l'extradizione unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente relative alla promozione, conformemente alla sua legge e alla sua prassi in materia di esecuzione delle pene, delle misure di alleggerimento di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta.

Il Portogallo riafferma la validità degli impegni sottoscritti nei vigenti accordi internazionali di cui è parte e in particolare di quelli assunti ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione di Schengen.

Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Il Consiglio dichiara:

- a) che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico:
 - dell'attuazione della presente convenzione;
 - del suo funzionamento quando sarà in vigore;
 - della possibilità per gli Stati membri di modificare le riserve espresse nell'ambito della presente convenzione per rendere più leggere le condizioni di estradizione, o di ritirare tali riserve;
 - del funzionamento delle procedure di estradizione tra gli Stati membri in una prospettiva generale;
- b) che un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione esaminerà l'eventuale attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

